

N. 06087/2011REG.PROV.COLL.  
N. 02380/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2009, proposto da:  
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque S. Coop Sociale,  
rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini, Massimo Colarizi,  
con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama,  
12;

***contro***

Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona (Aps) Daniele Moro,  
rappresentato e difeso dagli avv. Pier Eliseo De Luca, Nicolò  
Paoletti, con domicilio eletto presso Nicolò Paoletti in Roma, via  
Barnaba Tortolini 34;

***nei confronti di***

Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.  
Massimiliano Brugnoletti, Enrico Di Ienno, con domicilio eletto

presso Enrico Di Ienno in Roma, via G. Antonelli, 4; Cooperativa Itaca Societa' Cooperativa Sociale Onlus;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00020/2009, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona (Aps) Daniele Moro e di KCS Caregiver Cooperativa sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Colarizi, Paoletti e Brugnoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appello oggi all'esame del Collegio è proposto dal Consorzio appellante e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia ha rigettato un ricorso ivi proposto avverso l'aggiudicazione della gara per l'affidamento di servizi assistenziali alla cooperativa contro interessata.

Questi i motivi dell'appello:

Violazione e falsa applicazione della "lex specialis", degli artt. 20 e 27 del d. lgs, n. 163 del 2006, dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo, violazione del divieto di commistione dei criteri di aggiudicazione con i requisiti di ammissione, contraddittorietà, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e falsità nei presupposti; in quanto il primo giudice ha ignorato che il capitolato prevedeva la sottoposizione alle regole dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, oltre al fatto che la gran parte del punteggio è stata attribuita non al progetto bensì all'impresa e alle sue caratteristiche;

Violazione ed errata applicazione delle regole sullo svolgimento delle gare pubbliche, illogicità, travisamento, modifica del capitolato speciale, violazione dell'art. 70 del d. lgs, n. 163 del 2006; non essendo configurabile nella specie un onere dimostrativo da parte dell'appellante di ottenere un maggior punteggio, scorrendo le integrazioni oltre la decima pagina;

Violazione dell'art. 83 del d. lgs, n. 163 del 2006, illogicità e travisamento; per essere stato attribuito all'elemento prezzo un punteggio spropositato (60%).

Si costituiscono in giudizio sia l'amministrazione appellata che il soggetto aggiudicatario, i quali si oppongono all'appello e ne domandano la reiezione.

L'appellante presenta due successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l'accoglimento

dell'appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 15 luglio 2011.

#### DIRITTO

Il primo motivo dell'appello è infondato.

Infatti, premesso che nella specie si trattava di un appalto di servizi, con aggiudicazione all'offerta economicamente più conveniente, risulta evidente che la normativa applicabile non poteva concernere esclusivamente l'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale è stato, sì, richiamato dall'amministrazione procedente nel bando di gara, ma solo al fine di individuare che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante quel particolare sistema dell'offerta economicamente più conveniente, mentre la ripartizione dei punteggi, riferita in gran parte alle attività pregresse svolte dai candidati nella materia oggetto del contratto, se dimostra la specificità della valutazione che l'amministrazione ha inteso dare ai candidati, non è di per se stesso un elemento illogico a tal punto da far ritenere violato il criterio della valutazione effettuata, che non poteva certamente prescindere dalla professionalità acquisita dai medesimi candidati.

Anche il secondo motivo dell'appello è infondato.

Ed invero, a prescindere dal fatto che già in precedenza il responsabile del procedimento aveva portato a conoscenza i candidati che la relazione non avrebbe dovuto superare le dieci pagine, non pare al Collegio incongrua una regola di gara che limiti,

con capacità di concentrazione, la rappresentazione delle linee progettuali ad un numero di pagine, e ciò sia per evitare inutili e pesanti rappresentazioni dialettiche, che spesso non sono immediatamente comprensibili, e sia per una necessità di concentrazione delle illustrazioni, che devono limitarsi all'essenziale; se, pertanto, l'appellante ritiene che nelle pagine successive alla decima sussistevano elementi favorevoli alla stessa (cosa peraltro non dimostrata), male ha fatto a non individuarli nelle pagine precedenti.

Infine, anche il terzo motivo dell'appello non è fondato.

Infatti, la ripartizione fra punteggio economico e punteggio non economico è lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione procedente, a seconda della specificità del contratto di appalto da stipulare, con l'unico limite della ragionevolezza della ripartizione fra le due categorie di punteggi.

Ora, in considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto (servizi assistenziali integrati), una ripartizione, come è avvenuta nella specie, di sessanta punti per la parte economica e di quaranta punti per quella non economica, si presenta sia in linea con gli appalti della specie e sia coerente con l'appalto da aggiudicare, non assumendo quegli aspetti di irragionevolezza che soli consentirebbero di considerare illegittima la ripartizione "de qua"-

L'appello va, pertanto, rigettato.

Le spese di giudizio, tuttavia, in considerazione delle particolarità che caratterizzano la fattispecie contenziosa, possono essere

integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l'appello.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)